

COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 13 del 06.03.2019

Oggetto:

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per la distribuzione del trattamento economico accessorio per l'anno 2018

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo alle ore 11:40 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO	Р	SINDACO
2 - ZERI AMOR	Р	ASSESSORE
3 - MAGARAGGIA CHIARA	Р	ASSESSORE

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Esposito Giuseppe

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 06/03/2019

Il Segretario Comunale F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì, _____

Lì,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal funzionario incaricato ex art. 49, l° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.D. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma I, letto b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- I. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per relationem;
- 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa la necessità di procedere ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Dott. Giuseppe Esposito Segretario Comunale, alla sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per la distribuzione del trattamento economico accessorio per l'anno 2018

TESTO DELLA PROPOSTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

VISTI gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

"Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

- 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
- 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
 - a) la RSU;
 - b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
- 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
- 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
 - a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
 - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
 - d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
 - e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
 - f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1:
 - g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
 - b) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
 - i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
 - j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
 - k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
 - l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
 - m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;

- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

- 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
- 2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
- 3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
- 4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
- 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
- 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione

del contratto.

- 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.
- 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica";

Il responsabile del servizio finanziario con propria determina n. 48 del 11.05.2018 ha determinato il fondo in via provvisoria, parte stabile, per l'anno 2018.

RICHIAMATE:

- la determina n. 48 del 11.05.2018 con cui il responsabile finanziario ha determinato il fondo in via provvisoria, parte stabile, per l'anno 2018.
- la deliberazione di Giunta n. 50 del 11.05.2018 "DIRETTIVE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018.", con cui l'amministrazione oltre a prendere atto della determinazione n. 48 del 11/05/2018 con la quale il Responsabile dell'area amministrativa finanziaria ha costituito il fondo delle risorse decentrate anno 2018, relativamente alla parte stabile, approvava le direttive da indirizzare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la sessione negoziale del CCDI anno 2018 per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Bagnolo di Po, e, in particolare, stabiliva di destinare euro 1.300,00 della parte del fondo stabile 2018 al riconoscimento delle P.E.O. da attribuirsi con i criteri stabiliti nel Ccdi 2017 e accordo programmatorio 2018;
- la deliberazione di G.C. n. 51 del 18.05.2018 "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018." con cui si autorizzava il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione del trattamento economico accessorio per l'anno 2018 dando atto che le parti nel predetto accordo rinviano ad un successivo accordo per la destinazione delle ulteriori risorse decentrate sia di parte stabile che di parte variabile;
- la deliberazione di G.C. n. 58 del 08.06.2018 di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;
- la determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 152 del 28/12/2018 relativamente alla costituzione definitiva del fondo parte stabile 2018;
- la deliberazione di G.C. n. 116 del 28.12.2018 "Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 e direttive per la contrattazione decentrata." con si autorizzava il Responsabile del Servizio Personale a determinare definitivamente il "Fondo risorse decentrate anno 2018" di cui all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/5/2018 prevedendo l'integrazione delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 67, comma 4 del CCNL) il cui ammontare è pari ad euro 1.965,00 e di assegnare alla Delegazione trattante di parte pubblica le direttive citate in premessa cui attenersi nello svolgimento della trattativa con le OO.SS., per la definizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018;
- la definitiva costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 avvenuta giusta determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 155 del 28/12/2018;

- la Deliberazione di G.C. n. 29 del 14.03.2018, relativa all'approvazione del piano della performance per l'anno 2018 unificato organicamente nel Piano esecutivo di gestione dell'ente;

PRESO ATTO dell'orientamento applicativo CFL17 con cui l'ARAN, in risposta al quesito di un ente che chiedeva se si potessero prevedere, non avendo sottoscritto il contratto integrativo relativo all'anno di competenza entro lo stesso anno, nel contratto integrativo firmato oltre l'anno di competenza, i criteri per la distribuzione del compensi relativi alla performance, chiarisce testualmente:

"Relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si ritiene opportuno evidenziare che, in diverse occasioni, in passato, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'erogazione di compensi per produttività, in riferimento ad anni ormai decorsi, non fosse lecita per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti.

Tuttavia, si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n.FVG/20/2018/Par ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.

Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l'anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l'erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l'anno, certificato dall'Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente".

Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell'anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell'individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.

Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione)."

DATO ATTO che:

- il revisore dei conti ha certificato il fondo per le risorse decentrate definitivo come determinato con determinazione n. 155 già citata;
- l'ente aveva assegnato tempestivamente gli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente";

VISTO CHE, in base a tali disposizioni in data 15.02.2019, è stata definita, dalla delegazione trattante, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, così come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale (allegato);

VISTE la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria redatte secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del CCNL 22.01.2004 a corredo dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la parte economica anno 2018;

DATO ATTO CHE l'ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa all'organo di revisione economicofinanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;

VISTO CHE l'organo di revisione economico-finanziaria con relazione in data 28/02/2019, acquisita al protocollo comunale in data 01.03.2019 al n. 2793, verbale n. 3, ha espresso parere favorevole all'ipotesi di CCDI alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 3 sexies, e art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, allegato;

ATTESA la necessità di procedere ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Dott. Giuseppe Esposito, Segretario Comunale, alla sottoscrizione dello stesso;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il vigente «regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

VISTO lo statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1-Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica Dott. Giuseppe Esposito Segretario Comunale, alla sottoscrizione in nome e per conto dell'Amministrazione, del contratto collettivo decentrato integrativo relativamente all'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2018;
- 2-Di dare atto che le risorse finanziarie destinate al finanziamento del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2018, trovano allocazione negli appositi stanziamenti di bilancio;
- 3-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, gli atti relativi al CCDI sottoscritto, saranno trasmessi all'ARAN e al CNEL, in via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione;
- 4-Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce "Personale Contrattazione integrativa" dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale.
- 5-Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 14 del 05/03/2019

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Proponente: ESPOSITO GIUSEPPE

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per la distribuzione del trattamento economico accessorio per l'anno 2018

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 06/03/2019

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA F.to SPIRANDELLI SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 06/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI SIMONE

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

dì,	(2019), addì,	o duemiladiciannove
-----	---------------	---------------------

al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dell'art. 10 dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

Per la Delegazione di parte pubblica (costituita con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 08.06.2018) il Presidente

N.D.	Nominativi	Funzione
	Giuseppe Esposito – segretario comunale pro	Presidente
	tempore	

Per la Delegazione di parte sindacale:

N.D.	Nominativi	Organizzazione rappresentata
	Paolo Zanini	CGIL FP
	Francesco Malin	CISL FP
	Daniele Cadore	RSU

PREMESSO

- che le parti si sono incontrate per la definizione della pre-intesa sull'accordo decentrato integrativo per il riparto delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, rispetto alle norme di cui ai vigenti contratti nazionali, previa convocazione del Presidente, e sono addivenute all'accordo per il contratto integrativo decentrato 2018;
- che l'art. 7, comma 4 del C.C.N.L. stipulato il 21.05.2018 testualmente recita:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

[&]quot;4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni."

VISTO ancora l'art. 7 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, commi 1, 2 e 3, e l'art. 8 dello stesso che, rispettivamente, disciplinano:

- a) La composizione delle delegazioni;
- b) I tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonome locali,

PRESO ATTO dei vincoli previsti dall'art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 laddove, in particolare, si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;

PRESA VISIONE della deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 8 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;

PRESO ATTO della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 giusta determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 48 del 11/05/2018 (FONDO PROVVISORIO)

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 50 del 11.05.2018 "DIRETTIVE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018.", con cui, oltre a prendere atto della determinazione n. 48 del 11/05/2018 con la quale il Responsabile dell'area amministrativa finanziaria ha costituito il fondo delle risorse decentrate anno 2018, relativamente alla parte stabile, approvava le direttive da indirizzare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la sessione negoziale del CCDI anno 2018 per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Bagnolo di Po, e, in particolare, stabiliva di destinare euro 1.300,00 della parte del fondo stabile 2018 al riconoscimento delle P.E.O. da attribuirsi con i criteri stabiliti nel Ccdi 2017 e accordo programmatorio 2018;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 51 del 18.05.2018 "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018." con cui si autorizzava il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione del trattamento economico accessorio per l'anno 2018 dando atto che le parti nel predetto accordo rinviano ad un successivo accordo per la destinazione delle ulteriori risorse decentrate sia di parte stabile che di parte variabile;

APPURATO che l'accordo sottoscritto il 18.05.2018 prevede in particolare:

- che le risorse decentrate di parte stabile ammontano ad € 18.846,85, come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 48 del 11 maggio 2018;
- che la quota del fondo, parte stabile, non disponibile per la contrattazione è pari ad euro 11.955,60 di cui euro 2.441,76 utilizzata per l'indennità di comparto ed euro 9.514,04 per le progressioni orizzontali. Pertanto risulta una parte disponibile pari ad euro 6.891,05 per la contrattazione relativa alla parte stabile del fondo;
- di destinare euro 1.300,00 della parte stabile del fondo stabile anno 2018 al riconoscimento delle nuove progressioni economiche con decorrenza dall'adozione del provvedimento di approvazione della selezione;

PRESO ATTO della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 in base al nuovo CCNL 21/05/2018 con determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 152 del 28/12/2018 relativamente alla parte stabile;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 116 del 28.12.2018 "Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 e direttive per la contrattazione decentrata." con cui si autorizzava il Responsabile del Servizio Personale a determinare definitivamente il "Fondo risorse decentrate anno 2018" di cui all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/5/2018 prevedendo l'integrazione delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 67, comma 4 del CCNL) il cui ammontare è pari ad euro 1.965,00 e di assegnare alla Delegazione trattante di parte pubblica le direttive citate in premessa cui attenersi nello svolgimento della trattativa con le OO.SS., per la definizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 ovvero:

- In attuazione delle nuove disposizioni del CCNL, definire criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte;
- Individuare strumenti per garantire la massima correlazione tra le politiche retributive e il perseguimento di obiettivi e risultati individuati come prioritari dall'Amministrazione;

- destinare risorse per nuove progressioni orizzontali, attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL 21/5/2018;
- prevedere idonei criteri per la differenziazione del premio individuale previsto dall'art. 69 del CCNL, che favoriscano un reale riconoscimento del merito anche in termini monetari;
- provvedere alla retribuzione della performance individuale destinandovi in modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, applicando il sistema di valutazione approvato con deliberazione n. 29 del 14/03/2018 in recepimento delle norme del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

PRESO ATTO inoltre dell'attribuzione delle PEO ai dipendenti assegnatari da parte del responsabile dell'area amministrativo contabile con appositi atti determinativi;

PRESO ATTO della definitiva costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 giusta determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 155del 28/12/2018;

Visto l'orientamento applicativo CFL17 con cui l'ARAN in risposta al quesito di un ente che chiedeva se si potesse prevedere, non avendo sottoscritto il contratto integrativo relativo all'anno di competenza entro lo stesso anno, nel contratto integrativo firmato oltre l'anno di competenza, i criteri per la distribuzione del compensi relativi alla performance, chiarisce testualmente:

"Relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si ritiene opportuno evidenziare che, in diverse occasioni, in passato, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'erogazione di compensi per produttività, in riferimento ad anni ormai decorsi, non fosse lecita per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti. Tuttavia, si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n.FVG/20/2018/Par ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.

Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l'anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l'erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l'anno, certificato dall'Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente".

Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell'anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell'individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.

Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione)."

DATO ATTO che il revisore dei conti ha certificato il fondo per le risorse decentrate definitivo come determinato con determinazione n. 155 già citata e che l'ente aveva assegnato tempestivamente gli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente";

PRESA VISIONE della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato di cui trattasi nel testo della pre-intesa ivi allegato per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO atto che, a seguito della trasmissione della succitata pre-intesa, unitamente alla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004, ha attestato e confermato che gli oneri della Contrattazione Decentrata Integrativa, così come impostati, sono compatibili con i vincoli di bilancio;

CIÒ PREMESSO

le parti, che riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme prima richiamate,

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO:

1) CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto, si applica al personale dipendente del Comune di Bagnolo di Po a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto decentrato integrativo ha efficacia per l'anno 2018 e integra il CCDI già stipulato in data 18.05.2018.

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016/2018, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si è costituito il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017 e precedenti, secondo le previsioni contenute nei contratti nazionali precedenti.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

2) ENTITA' DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

La parte pubblica, nella persona del Presidente, per l'anno 2018, comunica che le risorse decentrate di parte stabile ammontano ad € 18.846,85, come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 48 del 11 maggio 2018 le quali sono integrate sulla base del nuovo CCNL 21.05.2018 della somma di € 382,50 quale differenziale PEO sul personale in essere al 01.03.2018 come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 152 del 28 dicembre maggio 2018 mentre il fondo definitivo ammonta ad € 22.527,19 come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 155 del 28 dicembre 2018 di cui:

- € 18.846,85 di parte stabile soggetto al limite D.lgs. 75/2017,
- € 382,50 di parte stabile non soggetto al limite D.lgs. 75/2017,
- € 1332,84 di parte variabile non soggetto al limite D.lgs. 75/2017 (economie da lavoro straordinario),
- € 1965,00 di parte variabile soggetto al limite D.lgs. 75/2017 (1,2% MS 1997),

3) UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Le Parti danno atto che la quota del "Fondo" non disponibile per la contrattazione è pari ad euro 12.568,68, di cui euro 2.478,20 utilizzata per l'indennità di comparto ed euro 10.090,48 per le

progressioni orizzontali in essere al 31.12.2017. Sono state già contrattate come richiamato in premessa i fondi per attribuzione PEO 2018 per € 1.300,00.

Pertanto, risulta una parte stabile disponibile per la contrattazione relativa alla parte c.d. stabile di euro 5.360,67.

Alla quota di euro 5.360,67 (per l'anno 2018) va aggiunta la somma di euro 1.965,00 come previsto e disciplinato dall'art. 15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, a cui si aggiungono, altresì, euro 1.332,84 come economie lavoro straordinario 2017 e quindi per un totale di euro 8.658,51 il tutto come da determinazione del Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 155 del 28 dicembre 2018.

Quindi, la residua quota del fondo disponibile ammontante ad euro 8.658,51 verrà così destinata:

- in quanto ad euro 360,00 per indennità di disagio per il personale esterno;
- in quanto ad euro 138,00 per indennità maneggio valori (0,52 euro al giorno);
- in quanto ad euro 2.000,00 per responsabilità del procedimento ai sensi dell' art. 17, comma 2, lett f) del CCNL del 1.4.1999, da redistribuirsi tra gli aventi diritto secondo le modalità stabilite dalla lettera b) del paragrafo dedicato ai "Criteri per la ripartizione del fondo relativo all'organizzazione del lavoro", del CCDI sottoscritto in data 30.12.2012, così come modificato al punto n. 1 del CCDI 2017;
- in quanto alla produttività/performance collettiva pari ad un importo del 20% del totale da attribuire da parte dei responsabili di area sulla base del piano della performance per l'anno 2018, nonché sulla base della valutazione del personale, secondo il sistema contenuto nel predetto piano della performance anno 2018;
- in quanto alla produttività/performance individuale pari ad un importo dell'80% del totale da attribuire da parte del responsabile di area sulla base del piano della performance per l'anno 2018 sulla base degli obiettivi ivi previsti in conformità agli obiettivi generali e specifici contenuti nei documenti programmatori del comune di Bagnolo di Po nonché secondo quanto previsto dal vigente sistema di valutazione della performance dell'ente.

Le parti danno atto che eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dell'istituto delle specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), andranno ad incrementare la quota del fondo destinata alla produttività.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica	Di parte sindacale
Dott. Giuseppe Esposito	Sig. Paolo Zanini CGIL FP
	Sig. Francesco Malin CISL FP
	RSU: Sig. Daniele Cadore

VERBALE N. 3/2019

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

Il Revisore del Conto dr.ssa Antonella Bettiol

Visti

*

• L'articolo 40, comma 3 -sexies del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 il quale prevede che "a corredo di

ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una Relazione illustrativa ed

una Relazione tecnico-finanziaria, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi

disponibili (...) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali relazioni vengono certificate

dagli organi di controllo di cui all'art.40 bis, comma 1".

• La relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta a cura del Responsabile del servizio

Richiamati gli artt. 40 e 40bis del D.Lgs 165/2001 e preso atto di quanto ivi previsto;

Considerato che dalla Relazione emerge la compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di

bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziate al Fondo risorse decentrate dell'anno

2018.

certifica

come già in precedenza rilevato, la compatibilità degli aspetti economico-finanziari originati dal

presente contratto decentrato rispetto ai vincoli dii bilancio.

Treviso 28 febbraio 2019

Dr.ssa Antonella Bettiol

Il Revisore del Conto



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Marconi, 159-Telefono 0425-704002 Fax 704424 C.F. 82001890290 P.I. 00562790295 Email: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it - Pec: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it

Relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2018

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/05/2018, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018. Relazione illustrativa

Premessa

Il responsabile del servizio finanziario con propria determina n. 48 del 11.05.2018 ha determinato il fondo in via provvisoria, parte stabile, per l'anno 2018.

Con deliberazione di Giunta n. 50 del 11.05.2018 "DIRETTIVE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018.", l'amministrazione oltre a prendere atto della determinazione n. 48 del 11/05/2018 con la quale il Responsabile dell'area amministrativa finanziaria ha costituito il fondo delle risorse decentrate anno 2018, relativamente alla parte stabile, approvava le direttive da indirizzare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la sessione negoziale del CCDI anno 2018 per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Bagnolo di Po, e, in particolare, stabiliva di destinare euro 1.300,00 della parte del fondo stabile 2018 al riconoscimento delle P.E.O. da attribuirsi con i criteri stabiliti nel Ccdi 2017 e accordo programmatorio 2018.

Con deliberazione di G.C. n. 51 del 18.05.2018 "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018." si autorizzava il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione del trattamento economico accessorio per l'anno 2018 dando atto che le parti nel predetto accordo rinviano ad un successivo accordo per la destinazione delle ulteriori risorse decentrate sia di parte stabile che di parte variabile.

L'accordo sottoscritto il 18.05.2018 prevede in particolare:

- che le risorse decentrate di parte stabile ammontano ad € 18.846,85, come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 48 del 11 maggio 2018;
- che la quota del fondo, parte stabile, non disponibile per la contrattazione è pari ad euro 11.955,60 di cui euro 2.441,76 utilizzata per l'indennità di comparto ed euro 9.514,04 per le progressioni

orizzontali. Pertanto risulta una parte disponibile pari ad euro 6.891,05 per la contrattazione relativa alla parte stabile del fondo;

- di destinare euro 1.300,00 della parte stabile del fondo stabile anno 2018 al riconoscimento delle nuove progressioni economiche con decorrenza dall'adozione del provvedimento di approvazione della selezione;

Con deliberazione di G.C. n. 58 del 08.06.2018 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica dopo la sottoscrizione del nuovo CCNL 21.05.2018;

La costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 in base al nuovo CCNL 21/05/2018 è avvenuta con determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 152 del 28/12/2018 relativamente alla parte stabile.

Con la deliberazione di G.C. n. 116 del 28.12.2018 "Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 e direttive per la contrattazione decentrata." si autorizzava il Responsabile del Servizio Personale a determinare definitivamente il "Fondo risorse decentrate anno 2018" di cui all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/5/2018 prevedendo l'integrazione delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 67, comma 4 del CCNL) il cui ammontare è pari ad euro 1.965,00 e di assegnare alla Delegazione trattante di parte pubblica le direttive citate in premessa cui attenersi nello svolgimento della trattativa con le OO.SS., per la definizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 ovvero:

- In attuazione delle nuove disposizioni del CCNL, definire criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte;
- Individuare strumenti per garantire la massima correlazione tra le politiche retributive e il perseguimento di obiettivi e risultati individuati come prioritari dall'Amministrazione;
- destinare risorse per nuove progressioni orizzontali, attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL 21/5/2018;
- prevedere idonei criteri per la differenziazione del premio individuale previsto dall'art. 69 del CCNL, che favoriscano un reale riconoscimento del merito anche in termini monetari;
- provvedere alla retribuzione della performance individuale destinandovi in modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, applicando il sistema di valutazione approvato con deliberazione n. 29 del 14/03/2018 in recepimento delle norme del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

L'attribuzione delle PEO ai dipendenti assegnatari da parte del responsabile dell'area amministrativo contabile con appositi atti determinativi.

La definitiva costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 è avvenuta giusta determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 155 del 28/12/2018.

Nel testo della preintesa è stato preso atto dell'orientamento applicativo CFL17 con cui l'ARAN, in risposta al quesito di un ente che chiedeva se si potessero prevedere, non avendo sottoscritto il contratto integrativo relativo all'anno di competenza entro lo stesso anno, nel contratto integrativo firmato oltre l'anno di competenza, i criteri per la distribuzione del compensi relativi alla performance, chiarisce testualmente:

"Relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si ritiene opportuno evidenziare che, in diverse occasioni, in passato, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'erogazione di compensi per produttività, in riferimento ad anni ormai decorsi, non fosse lecita per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti.

Tuttavia, si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n.FVG/20/2018/Par ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.

Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l'anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l'erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l'anno, certificato dall'Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o

collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente".

Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell'anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell'individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.

Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione)."

Il revisore dei conti ha certificato il fondo per le risorse decentrate definitivo come determinato con determinazione n. 155 già citata.

L'ente aveva assegnato tempestivamente gli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente".

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

vigenza Composizione	porale di	15/02/2019 (preintesa) Anno 2018 Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) Dott. Giuseppe Esposito – Presidente – segretario comunale Rag. Simone Spirandelli – componente – responsabile servizio finanziario
vigenza Composizione		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) Dott. Giuseppe Esposito – Presidente – segretario comunale Rag. Simone Spirandelli – componente – responsabile
Composizione	ne trattante	Dott. Giuseppe Esposito – Presidente – segretario comunale Rag. Simone Spirandelli – componente – responsabile
_	ne trattante	Dott. Giuseppe Esposito – Presidente – segretario comunale Rag. Simone Spirandelli – componente – responsabile
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) Dott. Giuseppe Esposito – Presidente – seg comunale Rag. Simone Spirandelli – componente – respo servizio finanziario FP – FP CGIL -UIL FPL, CISAL CSA REC AUTONOMIE LOCALI Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CI CGIL FP		Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL FP,
Soggetti destinatari Personale non dirigente		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate anno 2018
rocedurale e degli atti ropedeutic i e i e	ntervento ell'Organo i controllo nterno. llegazione della ertificazione ell'Organo di ontrollo interno alla elazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì, in data 28/12/2018 Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?

Il piano della Performance di cui all'art. 10 del D.L.gs. 150/2009, insieme al Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.L.gs. 267/2000, è unificato organicamente nel Piano esecutivo di gestione dell'ente, approvato per l'anno 2018 con deliberazione di Giunta n. 29 del 14/03/2018 (parte finanziaria e parte obiettivi).

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?

All'interno del PTPC approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 31.01.2018

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 10 del D.Lgs 33/2013?

Si, per quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Considerato che ai sensi dell'art. 10 comma 1-bis del D. lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017, La Relazione sulla performance può essere unificata col rendiconto di gestione, si specifica che il Nucleo di valutazione dell'ente prende visione dei documenti consuntivi ma trattandosi di strumenti finanziari non è di sua competenza validarli

Eventuali osservazioni

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Articolo 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA - Viene identificato il campo di applicazione ovvero che il contratto collettivo integrativo (CCDI) si applica al personale dipendente del Comune di Bagnolo di Po a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato e specificato che il contratto decentrato integrativo ha efficacia per l'anno 2018 e integra il CCDI già stipulato in data 18.05.2018. Le parti, inoltre, hanno convenuto sulla durata annuale del CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

Articolo 2 ENTITA' DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - La parte pubblica comunica che le risorse decentrate di parte stabile ammontano ad € 18.846,85, come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 48 del 11 maggio 2018 le quali sono integrate sulla base del nuovo CCNL 21.05.2018 della somma di € 382,50 quale differenziale PEO sul personale in essere al 01.03.2018 come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 152 del 28 dicembre maggio 2018 mentre il fondo definitivo ammonta ad € 22.527,19 come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 155 del 28 dicembre 2018 di cui:

- € 18.846,85 di parte stabile soggetto al limite D.lgs. 75/2017,
- € 385,50 di parte stabile non soggetto al limite D.lgs. 75/2017,

- € 1332,84 di parte variabile non soggetto al limite D.lgs. 75/2017 (economie da lavoro straordinario),
- € 1965,00 di parte variabile soggetto al limite D.lgs. 75/2017 (1,2% MS 1997),

Articolo 3 UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - Sono stabiliti i criteri generali di ripartizione e utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Le Parti danno atto che la quota del "Fondo" non disponibile per la contrattazione è pari ad euro 12.568,68, di cui euro 2.478,20 utilizzata per l'indennità di comparto ed euro 10.090,48 per le progressioni orizzontali in essere al 31.12.2017. Sono state già contrattate come richiamato in premessa i fondi per attribuzione PEO 2018 per € 1.300,00.

Pertanto, risulta una parte stabile disponibile per la contrattazione relativa alla parte c.d. stabile di euro 5.360,67.

Alla quota di euro 5.360,67 (per l'anno 2018) va aggiunta la somma di euro 1.965,00 come previsto e disciplinato dall'art. 15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, a cui si aggiungono, altresì, euro 1.332,84 come economie lavoro straordinario 2017 e quindi per un totale di euro 8.658,51 il tutto come da determinazione del Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 155 del 28 dicembre 2018.

Quindi, la residua quota del fondo disponibile ammontante ad euro 8.658,51 è così destinata:

- in quanto ad euro 360,00 per indennità di disagio per il personale esterno;
- in quanto ad euro 138,00 per indennità maneggio valori (0,52 euro al giorno);
- in quanto ad euro 2.000,00 per responsabilità del procedimento ai sensi dell' art. 17, comma 2, lett f) del CCNL del 1.4.1999, da redistribuirsi tra gli aventi diritto secondo le modalità stabilite dalla lettera b) del paragrafo dedicato ai "Criteri per la ripartizione del fondo relativo all'organizzazione del lavoro", del CCDI sottoscritto in data 30.12.2012, così come modificato al punto n. 1 del CCDI 2017;
- in quanto alla produttività/performance collettiva pari ad un importo del 20% del totale da attribuire da parte dei responsabili di area sulla base del piano della performance per l'anno 2018, nonché sulla base della valutazione del personale, secondo il sistema contenuto nel predetto piano della performance anno 2018;
- in quanto alla produttività/performance individuale pari ad un importo dell'80% del totale da attribuire da parte del responsabile di area sulla base del piano della performance per l'anno 2018 sulla base degli obiettivi ivi previsti in conformità agli obiettivi generali e specifici contenuti nei documenti programmatori del comune di Bagnolo di Po nonché secondo quanto previsto dal vigente sistema di valutazione della performance dell'ente.

Le parti danno atto che eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dell'istituto delle specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), andranno ad incrementare la quota del fondo destinata alla produttività.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Art. 16, comma 4 e 5, CCNL 21.05.2018 –	€ 10.090,48
progressioni economiche orizzontali	
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 2.478,20
Art. 68, comma 2, lett. j), CCNL 21.05.2018 -	€ 1.300,00
progressioni economiche, con decorrenza nell'anno	
di riferimento, finanziate con risorse stabili.	

Totale	€ 22.527,19
Altro	
Somme rinviate	
performance individuale	
17, comma 2, lett. a) – premi correlati alla	
Art. 68, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018 ex art.	€ 4.928,41
performance organizzativa	
17, comma 2, lett. a) – premi correlati alla	
Art. 68, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018 ex art.	€ 1.232,10
indennità per specifiche responsabilità	
recepite l'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018 –	
Art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.99 in attesa di	€ 2.000,00
indennità di disagio	
recepite l'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018 –	
Art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1.4.99 in attesa di	€ 360,00
Indennità di maneggio valori	
recepite l'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018 –	
Art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1.4.99 in attesa di	€ 138,00

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance individuale e collettiva, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 26/05/2011 modificato con successivo atto di G. C. 67 del 06/10/2011.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Le PEO per il 2018 sono state attribuite a n. 2 dipendenti su 6 presenti.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto ci si aspetta il miglioramento degli standard del personale in relazione all'approvazione del sistema di valutazione del personale stesso.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

nessuna.

Bagnolo di Po, 22/02/2019

Il segretario comunale Dotti Miuseppe Esposito Il responsabile dell'area amministrativa finanziaria Rag. Simone Spirandell



2 . . .

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Marconi, 159-Telefono 0425-704002 Fax 704424 C.F. 82001890290 P.I. 00562790295 Email: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it - Pec: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it - Pec: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it

Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2018 Preintesa stipulata il 15/02/2019

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, parte stabile, è stato costituito in via provvisoria con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 48 del 11.05.2018 e, in base al nuovo CCNL 21/05/2018, in via definitiva, con determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 152 del 28/12/2018.

Con la deliberazione di G.C. n. 116 del 28.12.2018 "Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 e direttive per la contrattazione decentrata." si autorizzava il Responsabile del Servizio Personale a determinare definitivamente il "Fondo risorse decentrate anno 2018" di cui all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/5/2018 prevedendo l'integrazione delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 67, comma 4 del CCNL) il cui ammontare è pari ad euro 1.965,00.

La definitiva costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 è avvenuta giusta determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 155 del 28/12/2018.

Composizione fondo	Importo	
Risorse stabili	€ 19.229,35	—·T" **·
Risorse variabili	€ 3.297,84	
TOTALE	€ 22.527,19	

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 19.229,35 e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

CCNL 21/05/2018	Descrizione	Importo
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	€ 18.846,85

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

- Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 SOLO DAL 2019
- Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018
- Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente
- Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001
- Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale
- Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario
- Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica

CCNL 21/05/2018	Descrizione	Importo
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	-12
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	€ 382,50
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
	TOTALE	€ 382,50

TOTALE RISORSE STABILI	€ 19.229,35

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2018 <u>senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi,</u> ammontano a € 3.297,84 e sono così determinate:

CCNL 21/05/2018	CCNL 21/05/2018 Descrizione	
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	··
Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)		
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	€ 1.332,84
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	

Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	€ 1.965,00
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	TT UE C
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE	€ 3.297,84

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017

Il comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. 75/2017 testualmente recita:

".... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Rilevato che il fondo 2018 non può superare il corrispondente 2016 occorre dare atto anche che alcune poste, sia della parte stabile che della parte variabile, non sono soggette al limite. In particolare non sono soggette al limite, per come quantificate per il 2018, le somme di € 382,50 per Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 e di € 1.332,84 per Risparmi da utilizzo straordinari e, pertanto, il limite è rispettato.

TOTALE FONDO 2018	22.527,19
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE	20.811,85
LIMITE FONDO 2016	20,812,85
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	
TOTALE FONDO 2018	22.527,19

Per cui definitivamente il fondo 2018 è rappresentato come di seguito:

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
	RISORSE STABILI	
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	18.846,85
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019	
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	382,50
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale	_

	cessato l'anno precedente	
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	incremento per processi associativi e delega di funzioni con	
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	19.229,35
	INCREMENTI VARIABILI	
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)	<u>, en </u>
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)	The state of the s
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	· · · · · ·
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	1.332,84
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco:	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	1.965,00
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Egs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residul anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	3.297,84

TOTALE	no coreo
TOTALE	££.3£1,±3

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo	
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 19.229,35	
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 3.297,84	
TOTALE	€ 22.527,19	

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Non sono state allocate all'esterno del fondo.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo
indennità di comparto quota a carico fondo	€ 2.478,20
progressioni orizzontali storiche	€ 10.090,48
posizioni organizzative (per enti con dirigenza)	€ -
indennità di responsabilità/professionali	€ -
altri istituti non compresi fra i precedenti (progressioni economiche 2018 già contrattate con precedente CCDI)	€ 1.300,00
Totale destinazioni non contrattate	€ 13.868,68

Si tenga presente che la somma di € 1.300,00 è stata contrattata nell'anno 2018 per attribuzione progressioni orizzontali ma con CCDI del 18.05.2018 e, pertanto, anche tale somma non è stata contrattata nel CCDI di riferimento.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
progressioni orizzontali contrattate nell'anno	
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc.	€ 138,00
Indennità di disagio	€ 360,00
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D	€ 2.000,00
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc.	
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D	· ·
produttività/performance collettiva/organizzativa contrattata nell'anno	€ 1.232,10
produttività/performance individuale contrattata nell'anno	
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	€ 4.928,41
Altro	
TOTALE	€ 8.658,51

Si tenga presente che la somma di € 1.300,00 è stata contrattata nell'anno 2018 per attribuzione progressioni orizzontali ma con CCDI del 18.05.2018 e, pertanto, anche tale somma non è stata contrattata nel CCDI di riferimento ma comunque contrattata nel 2018.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	€ 13.868,68	
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II)	€ 8.658,51	
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)		
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	€ 22.527,19	

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

 Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 13.868,68 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 19.229,35.

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività/performance collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance individuale e collettiva, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 26/05/2011 modificato con successivo atto di G. C. 67 del 06/10/2011.La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Costituzione del fondo

	Fondo	Fondo			
Costituzione fondo	anno	anno	Differenza		
	2018	2017			
RISORSE FISSE CON CARA	ATTERE DI CERTEZZA	E STABILITA'			
Risc	orse storiche		****		
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004) 19.209,45 € -19.209,45 €					
Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	18.846,85€	i book	18.846,85 €		

Increme	enti contrattuali		n-plan.
Differenziali PEO (non soggette a limite)	382,50 €	and Ego ocales	382,50€
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004	50 9006#F	1.906,77 €	-1.906,77 €
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	LEGO 6	742,35€	-742,35 €
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008	\$ \$ 0,00 C	1.104,04 €	-1.104,04 €
Altri incrementi con c	arattere di certezza	e stabilità	
RIA ed assegni ad personam cessati		2 660 39 6	3,660,30,6
(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)		3.669,38 €	-3.669,38 €
Intregrazioni per incremento dotazione organica (art.			
15, comma 5, CCNL 1/04/1999)			
Rideterminazione posizioni economiche a seguito			
incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14			
CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	1= .		
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a			
seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. I),			
CCNL 1/04/1999)			
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro			
straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)			
Altro (integrazione fondo per incremento PEO			
finanziati con i rinnovi contrattuali)		2.612,78 €	-2.612,78 €
Totale risorse fisse con	carattere di certezz	za e stabilità	
TOTALE	19.229,35 €	29.244,77 €	-10.015,42 €
			
RISOI	RSE VARIABILI	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Poste variabili s	ottoposte al limite	2016	,, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97			~~ <u>~</u>
(art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) (tranne	1		
per i casi in cui l'attività di sponsorizzazione non risulti			
ordinariamente resa dalle Amministrazioni e nel caso			
di nuove convenzioni)	<u></u>		
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi			
(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) - recupero			
evasione ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n.			
446/1997 e altri (tranne gli incentivi per progettazione			
interna, avvocatura, entrate conto terzi o utenza,			
economie da piani razionalizzazione)			
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria			
(art. 54 CCNL 14/09/2000)	1		
Incremento per gli effetti non correlati ad un			1
incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15,			
c. 5, CCNL 1/04/1999)			
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max.			
contrattabile	1.965,00 €	1.966,00 €	-1,00€
(art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	1	,	,
**************************************	sottoposte al limit	e 2016	****
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97			, -
(art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999) - per i casi	1		
in cui l'attività di sponsorizzazione non risulti			
ordinariamente resa dalle Amministrazioni e nel caso			
di nuove convenzioni			
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi]		
(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999) - incentivi			
per progettazione interna, avvocatura, entrate conto			
terzi o utenza, economie da piani di razionalizzazione			
Economie anni precedenti	1		
(art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	L		

Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari	1		
(art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)	1.332,84 €	2.048,05 €	-715,21€
Tota	le risorse variabili		
TOTALE	3.297,84 €	4.014,05 €	-716,21 €
DECUR	TAZIONI DEL FONDO		
Decurtazione per rispetto limite 2010	0,00 €	8.679,35 €	-8.679,35 €
Altro Trasferimento ATA	0,00 €	1.718,57 €	-1.718,57€
Altre decurtazioni fondo (economie lavoro straordinario)		0,00 €	-2.048,05 €
Totale d	ecurtazioni del fondo		
TOTALE	0,00 €	12.445,97 €	-12.445,97 €
RISORSE DEL FONDO	SOTTOPOSTE A CER	TIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	19.229,35 €	29.244,77 €	-10.015,42 €
Risorse variabili	3.297,84 €	4.014,05 €	-716,21€
Decurtazioni	0,00 €	10.397,92 €	-12.445,97 €
Totale risorse For	do sottoposte a cert	ficazione	
TOTALE	22.527,19 €	22860,90 €	1.714,34 €
			3

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo anno 2018	Fondo anno 2017 (precedente)	Differenza
Destinazioni non regolate in s	ede di contrattazio	ne integrativa	т.
Indennità di comparto quota carico Fondo (EELL)	2.478,20€	2.441,76€	36,44 €
Progressioni orizzontali storiche	10.090,48 €	9.514,04 €	576,44 €
Posizioni organizzative	-	_	
progressioni economiche 2018 già contrattate con precedente CCDI	1.300,00 €		1.300,00€
Totale destinazioni non regolate in sede di			
contrattazione integrativa	13.868,68 €	11.955,80€	1.912,88 €
Destinazioni regolate in sed	e di contrattazione	integrativa	<u> </u>
Progressioni orizzontali	-	_	
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc.	138,00€	138,00€	0,00€
Indennità di responsabilità / professionalità	2.000,00€	2.000,00€	0,00€
Indennità di disagio	360,00 €	360,00€	0,00€
Produttività / performance collettiva	1.232,10€	1.681,42€	-449,32 €
Produttività / performanceindividuale	4.928,41 €	6.725,68€	-1.797,27€
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione			
integrativa	8.658,51€	10.905,10€	-2.246,59€
(eventuali) Desti	nazioni da regolare	2	
Risorse ancora da contrattare	•	•	-
Es. Acc. to art. 37 c. 7 Ccnl EELL 22.1.04			-
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00€	0,00€	0,00€
Destinazioni Fondo so	ttoposte a certifica	zione	
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	13.868,68€	11.955,80€	1.912,88 €
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	8.658,51€	10.905,10€	-2.246,59 €
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00€	0,00€	0,00€
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	22.527,19€	22.860,90€	-333,71€

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:

Cap. 101: Fondo lavoro straordinario dipendenti

Cap. 102: Fondo produttività incentivi al personale

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Da rendiconto 2017 risulta rispettato I limite del fondo, e non si accertano economie sullo stesso.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura, come indicato nella determina del responsabile servizio finanziario n. 155 del 28/12/2018,:

- nel capitolo n. 102 Fondo produttività incentivi al personale gestione competenza per €
 7.363,55
- nel capitolo 101 Fondo lavoro straordinario dipendenti gestione competenza per € 1.332,84
 - nel capitolo di bilancio gestione competenza, per gli oneri riflessi a carico dello stesso

Il responsabile del servizio finanziario

- nei capitoli di bilancio per la quota di indennità di comparto a carico dello stesso;

Bagnolo di Po, 2て. 02. ひに

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018

L'anno duemiladiciannove (2019), addì, quindici (15) del mese di febbraio alle ore 10:50 presso la Sede del Comune intestato,

al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dell'art. 10 dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

Per la Delegazione di parte pubblica (costituita con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 08.06.2018):

N.D. Nominativi	Funzione	
Giuseppe Esposito – segretario comunale pro	Presidente	
tempore		
Rag. Simone Spirandelli	Componente	

Per la Delegazione di parte sindacale:

N.D.	ominativi Organizzazione rappresentata
Paolo Zanini	CGIL FP
Francesco Malin	CISL FP
Daniele Cadore	RSU

PREMESSO

- che l'art. 7, comma 4 del C.C.N.L. stipulato il 21.05.2018 testualmente recita:
- "4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;



jul.



- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni."

VISTO ancora l'art. 7 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, commi 1, 2 e 3, e l'art. 8 dello stesso che, rispettivamente, disciplinano:

- a) La composizione delle delegazioni;
- b) I tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonome locali,

PRESO ATTO dei vincoli previsti dall'art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 laddove, in particolare, si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;

PRESA VISIONE della deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 8 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;

PRESO ATTO della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 giusta determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 48 del 11/05/2018 (FONDO PROVVISORIO)

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 50 del 11.05.2018 "DIRETTIVE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018.",

0

mf

con cui, oltre a prendere atto della determinazione n. 48 del 11/05/2018 con la quale il Responsabile dell'area amministrativa finanziaria ha costituito il fondo delle risorse decentrate anno 2018, relativamente alla parte stabile, approvava le direttive da indirizzare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la sessione negoziale del CCDI anno 2018 per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Bagnolo di Po, e, in particolare, stabiliva di destinare euro 1.300,00 della parte del fondo stabile 2018 al riconoscimento delle P.E.O. da attribuirsi con i criteri stabiliti nel Ccdi 2017 e accordo programmatorio 2018;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 51 del 18.05.2018 "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018." con cui si autorizzava il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione del trattamento economico accessorio per l'anno 2018 dando atto che le parti nel predetto accordo rinviano ad un successivo accordo per la destinazione delle ulteriori risorse decentrate sia di parte stabile che di parte variabile;

APPURATO che l'accordo sottoscritto il 18.05.2018 prevede in particolare:

- che le risorse decentrate di parte stabile ammontano ad € 18.846,85, come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 48 del 11 maggio 2018;
- che la quota del fondo, parte stabile, non disponibile per la contrattazione è pari ad euro 11.955,60 di cui euro 2.441,76 utilizzata per l'indennità di comparto ed euro 9.514,04 per le progressioni orizzontali. Pertanto risulta una parte disponibile pari ad euro 6.891,05 per la contrattazione relativa alla parte stabile del fondo;
- di destinare euro 1.300,00 della parte stabile del fondo stabile anno 2018 al riconoscimento delle nuove progressioni economiche con decorrenza dall'adozione del provvedimento di approvazione della selezione;

PRESO ATTO della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 in base al nuovo CCNL 21/05/2018 con determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 152 del 28/12/2018 relativamente alla parte stabile;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 116 del 28.12.2018 "Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 e direttive per la contrattazione decentrata." con cui si autorizzava il Responsabile del Servizio Personale a determinare definitivamente il "Fondo risorse decentrate anno 2018" di cui all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/5/2018 prevedendo l'integrazione delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 67, comma 4 del CCNL) il cui ammontare è pari ad euro 1.965,00 e di assegnare alla Delegazione trattante di parte pubblica le direttive citate in premessa cui attenersi nello svolgimento della trattativa con le OO.SS., per la definizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 ovvero:

- In attuazione delle nuove disposizioni del CCNL, definire criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte;
- Individuare strumenti per garantire la massima correlazione tra le politiche retributive e il perseguimento di obiettivi
 e risultati individuati come prioritari dall'Amministrazione;
- destinare risorse per nuove progressioni orizzontali, attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL 21/5/2018;
- prevedere idonei criteri per la differenziazione del premio individuale previsto dall'art. 69 del CCNL, che favoriscano un reale riconoscimento del merito anche in termini monetari;
- provvedere alla retribuzione della performance individuale destinandovi in modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, applicando il sistema di valutazione approvato con deliberazione n. 29 del 14/03/2018 in recepimento delle norme del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

رگ

per A

PRESO ATTO inoltre dell'attribuzione delle PEO ai dipendenti assegnatari da parte del responsabile dell'area amministrativo contabile con appositi atti determinativi;

PRESO ATTO della definitiva costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 giusta determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 155del 28/12/2018;

Visto l'orientamento applicativo CFL17 con cui l'ARAN in risposta al quesito di un ente che chiedeva se si potesse prevedere, non avendo sottoscritto il contratto integrativo relativo all'anno di competenza entro lo stesso anno, nel contratto integrativo firmato oltre l'anno di competenza, i criteri per la distribuzione del compensi relativi alla performance, chiarisce testualmente:

Relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si ritiene opportuno evidenziare che, in diverse occasioni, in passato, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'erogazione di compensi per produttività, in riferimento ad anni ormai decorsi, non fosse lecita per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti. Tuttavia, si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n.FVG/20/2018/Par ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.

Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l'anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l'erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l'anno, certificato dall'Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente".

Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell'anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell'individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.

Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione)."

DATO ATTO che il revisore dei conti ha certificato il fondo per le risorse decentrate definitivo come determinato con determinazione n. 155 già citata e che l'ente aveva assegnato tempestivamente gli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente";

CIÒ PREMESSO

le parti, che riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme prima richiamate,

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO:

1) CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto, si applica al personale dipendente del Comune di Bagnolo di Po a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto decentrato integrativo ha efficacia per l'anno 2018 e integra il CCDI già stipulato in data 18.05.2018.



6

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016/2018, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

ln questa prima fase, relativa all'anno 2018, si è costituito il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017 e precedenti, secondo le previsioni contenute nei contratti nazionali precedenti.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

2) ENTITA' DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

La parte pubblica, nella persona del Presidente, per l'anno 2018, comunica che le risorse decentrate di parte stabile ammontano ad € 18.846,85, come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 48 del 11 maggio 2018 le quali sono integrate sulla base del nuovo CCNL 21.05.2018 della somma di € 382,50 quale differenziale PEO sul personale in essere al 01.03.2018 come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 152 del 28 dicembre maggio 2018 mentre il fondo definitivo ammonta ad € 22.527,19 come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 155 del 28 dicembre 2018 di cui:

- € 18.846,85 di parte stabile soggetto al limite D.lgs. 75/2017,
- € 385,50 di parte stabile non soggetto al limite D.lgs. 75/2017,
- € 1332,84 di parte variabile non soggetto al limite D.lgs. 75/2017 (economie da lavoro straordinario),
- € 1965,00 di parte variabile soggetto al limite D.lgs. 75/2017 (1,2% MS 1997),

3) UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Le Parti danno atto che la quota del "Fondo" non disponibile per la contrattazione è pari ad euro 12.568,68, di cui euro 2.478,20 utilizzata per l'indennità di comparto ed euro 10.090,48 per le progressioni orizzontali in essere al 31.12.2017. Sono state già contrattate come richiamato in premessa i fondi per attribuzione PEO 2018 per € 1.300,00.

Pertanto, risulta una parte stabile disponibile per la contrattazione relativa alla parte c.d. stabile di euro 5.360,67.

Alla quota di euro 5.360,67 (per l'anno 2018) va aggiunta la somma di euro 1.965,00 come previsto e disciplinato dall'art. 15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, a cui si aggiungono, altresì, euro 1.332,84 come economie lavoro straordinario 2017 e quindi per un totale di euro 8.658,51 il tutto come da determinazione del Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 155 del 28 dicembre 2018.

Quindi, la residua quota del fondo disponibile ammontante ad euro 8.658,51 verrà così destinata:

- in quanto ad euro 360,00 per indennità di disagio per il personale esterno;
- in quanto ad euro 138,00 per indennità maneggio valori (0,52 euro al giorno);
- in quanto ad euro 2.000,00 per responsabilità del procedimento ai sensi dell' art. 17, comma 2, lett f) del CCNL del 1.4.1999, da redistribuirsi tra gli aventi diritto secondo le modalità stabilite dalla lettera b) del paragrafo dedicato ai "Criteri per la ripartizione del fondo relativo all'organizzazione del lavoro", del CCDI sottoscritto in data 30.12.2012, così come modificato al punto n. 1 del CCDI 2017;

Jaylin L-

5

- in quanto alla produttività/performance collettiva pari ad un importo del 20% del totale da attribuire da parte dei responsabili di area sulla base del piano della performance per l'anno 2018, nonché sulla base della valutazione del personale, secondo il sistema contenuto nel predetto piano della performance anno 2018;
- in quanto alla produttività/performance individuale pari ad un importo dell'80% del totale da attribuire da parte del responsabile di area sulla base del piano della performance per l'anno 2018 sulla base degli obiettivi ivi previsti in conformità agli obiettivi generali e specifici contenuti nei documenti programmatori del comune di Bagnolo di Po nonché secondo quanto previsto dal vigente sistema di valutazione della performance dell'ente.

Le parti danno atto che eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dell'istituto delle specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), andranno ad incrementare la quota del fondo destinata alla produttività.

Letto, approvato e sottoscritto.

osito

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica

Giuseppe

V

Rag. Simone Spirandelli

Di parte sindacale

Sig. Paolo/Zanini CGIL FP

Sig. Francesco Malin CISL FP

RSU:

Sig. Daniele Cadore

Oggetto:

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per la distribuzione del trattamento economico accessorio per l'anno 2018

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Caberletti Pietro

F.to Dott. Esposito Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 108

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione 15 giorni consecutivi dal 08.03.2019 al 23.03.2019.

Lì, 08.03.2019

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 08.03.2019 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Esposito Giuseppe

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Bagnolo di Po, lì 08/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Esposito Giuseppe